



CAPITANERIA DI PORTO BARI

ORDINANZA N. 47/2001

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'attività relativa alle riprese cinematografiche, televisive e ai servizi fotografici nell'ambito del Porto di Bari;

VISTO il punto 1) del dp.prot.n.86/034583/R.E. in data 02.06.1999 di Maricogecap riguardante la concessione di autorizzazioni per riprese cinematografiche, televisive e di servizi fotografici;

VISTA la Circolare Titolo "Polizia e Sicurezza dei Porti - Vigilanza costiera - Serie I n.68" in data 02.09.1970 del Ministero della Marina Mercantile;

VISTA la propria ordinanza n.201 del 18.05.1954;

VISTO l'art.76 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

ACQUISITO il parere dell'Autorità di Pubblica Sicurezza - Polizia di Frontiera;

VISTI gli artt.30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento per l'esecuzione (Parte marittima);

O R D I N A

Art.1) Chiunque intende effettuare riprese televisive, cinematografiche ovvero servizi fotografici nell'ambito del porto di Bari deve farne preventiva richiesta alla Capitaneria di Porto di Bari - Sezione Tecnica - con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data ed all'orario in cui si intende esercitare tale attività.

Art.2) L'istanza redatta in carta legale ed in duplice copia, corredata da marca da bollo per l'autorizzazione, deve indicare:
a) Le generalità del richiedente;
b) le finalità per le quali si intendono esercitare tali attività;

c) l'elenco delle aree e la descrizione delle eventuali strutture portuali d'interesse.

Art.3) Per l'effettuazione di riprese, l'istanza deve essere corredata dal nulla osta del Commissariato P.S. presso lo Scalo Marittimo.

Art.4) La Capitaneria di Porto si riserva ogni più ampia facoltà di disporre eventuali limitazioni e/o revoca dell'autorizzazione ad insindacabile giudizio.

Art.5) I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Art. 6) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Art. 7) La propria Ordinanza n.201 del 18.08.1954 è abrogata.

Bari, li 14 DIC. 2001

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Nicola Armando ROMITO

